

SENT. N° 9250/10
REP. N° 7329/10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CESIRA D'ANELLA ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13825/2009 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'avv. AMBROSINO GIANLUCA ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA LITTA, 7 20122 MILANO presso il difensore

ATTORE

contro

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Come in atti.

Motivi in fatto e in diritto

[REDACTED] ha svolto opposizione avverso l'intimazione di sfratto per finita locazione, notificale in data 27.12.2008, lamentando di non aver ricevuto la

comunicazione di disdetta, inviata da parte locatrice con la missiva raccomandata datata 29.9.2006 ed eccependo che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata apparteneva a persona sconosciuta ad essa conduttrice.

Peraltro le eccezioni di parte convenuta appaiono infondate e pertanto debbono essere disattese.

Invero risulta dagli atti di causa che la missiva in data 29.9.2006, indirizzata nel luogo di pacifica residenza della conduttrice, è pervenuta al domicilio del destinatario in data 4.10.2006, come risulta dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, versata in atti.

Deve pertanto ritenersi, secondo i criteri che disciplinano le comunicazioni degli atti unilaterali recettivi (così art. 1335 c.c.) che si sia raggiunta una presunzione legale di conoscenza e conoscibilità dell'atto nel momento in cui la dichiarazione è pervenuta all'indirizzo del destinatario.

Conseguentemente, poiché parte convenuta, gravata del relativo onere probatorio, non ha provato di essersi trovata nell'oggettiva impossibilità di avere notizia della comunicazione, deve ritenersi perfezionata la comunicazione di disdetta in data 4.10.2006, nel momento in cui la stessa è pervenuta all'indirizzo del destinatario.

Resta così superata anche l'eccezione di parte convenuta, secondo cui la missiva raccomandata sarebbe stata ritirata da un soggetto a lei sconosciuto, in quanto parte convenuta non ha provato, così come era suo specifico onere probatorio, di essersi

trovata, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della missiva a lei indirizzata, pervenuta nella sfera di sua conoscibilità. X

Pertanto, tenuto conto che la missiva in data 29.9.2006, è tempestivamente pervenuta a conoscenza del conduttore in data 4.10.2006, deve dichiararsi cessato il contratto di locazione inter partes, con decorrenza in data 1.5.1999, per la scadenza del 30.4.2007.

Conseguentemente parte convenuta deve essere condannata al rilascio dell'immobile per la predetta scadenza negoziale.

Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in punto "condanna al rilascio" in quanto risulta pacificamente dalle dichiarazioni del procuratore di parte attrice che la convenuta ha spontaneamente rilasciato l'immobile nel corso del giudizio.

Il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:

dichiara cessato il contratto di locazione inter partes per la scadenza del 30.4.2007;

dichiara cessata la materia del contendere in punto "condanna al rilascio";


condanna [REDACTED] a rifondere le spese processuali avversarie, che liquida nel complessivo importo di euro 1.868,63 (euro 237,38 spese, euro 700,00 diritti, euro 750,00 onorari, euro 181,25 rimborso forf. 12,5%) oltre iva e cpa.

Sentenza resa *ex articolo 281 sexies c.p.c.*, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 14 luglio 2010

Il Giudice

dott. CESIRA D'ANELLA



Caterina Dallara

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PUBBLICATO OGGI • L'ORIGINALE
14 LUG. 2010

IL CANCELLIERE

X U.S.O.
UFFICIO

